

COMUNE DI CASALUCE

(Provincia di Caserta)

Ordinanza n° 10 del 01-03-2016 prot. n. 2163

IL SINDACO

- Visto che in data 28 febbraio 2016 a seguito di avversi eventi metereologici un pino di grandi dimensioni si è abbattuto sul piazzale della scuola elementare di Casaluce senza procurare danni

- Visto che su tale area insistono diversi edifici e locali di servizio della Scuola elementare alla via Marconi in Casaluce

DATO ATTO

- Che il Sindaco già in precedenti occasioni a seguito di segnalazione del personale scolastico del plesso elementare e ad acquisizione di apposita relazione di agronomo in merito alle condizioni degli alberi, era già intervenuto con urgenza ed indifferibilità al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica, disponendo il taglio di alcuni pini in precario stato ed a rischio caduta.

- Che a seguito di apposito sopralluogo effettuato dal Sindaco con Responsabile della polizia municipale e responsabile dell'Area tecnica in data 29-02-2015 si è constatato come riportato da apposito verbale sottoscritto congiuntamente con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo " L. Beethoven " della pericolosità degli alberi di grandi dimensioni presenti sull'area antistante il plesso scolastico.

- Che quanto accertato di fatto determina un pericolo per l'aspetto per la cittadinanza, ed in particolare per gli alunni di edifici scolastici della Scuola Elementare, tenuto conto di una situazione temporanea createsi

CONSTATATO

- Che la situazione createsi presenta pure il requisito dell'urgenza e contigibilità ad evitare ulteriori danni agli immobili scolastici al fine dell'utilizzo e quindi anche nel pubblico interesse per la tutela e sicurezza di persone e cose.

RILEVATO

- Che l'art. 54 II° comma del Dlgs. N° 267 / 2000 prevede che il Sindaco che nello specifico riveste anche la funzione di quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica

VISTO

- Che il Dlgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'Art. 50 comma 5 dello stesso TUEL e dell'Art. 54 comma 4 come formulato dal D.L. n.92 del 25 maggio 2008

- Che l'art. 650 c.p. dal titolo " Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità "

- Che l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con Dlgs. N° 267 / 2000

VISTO

Il preventivo di spesa fornito dalla Ditta Vivai Tozzi s.s Via Ponte S. Antonio S. Tammaro (CE) Partita IVA : 03949420610 del 01-03-2016 prot. n. 2133, ditta di fiducia che ha già operato per conto dell'ente, per la somma di €. 3.900,00 come ridotta ad €. 3.120,00 oltre iva

ORDINA

Alla Ditta Azienda Agricola Tozzi come in premessa generalizzata a provvedere immediatamente al taglio, rimozione e trasporto di alcuni alberi presenti sul piazzale della scuola con particolare riguardo ai pini di grandi dimensioni, come da indicazioni del personale scolastico comunale presente in loco e ripristino dell'area.

Dispone che copia della presente ordinanza deve essere immediatamente notificata alla

- Ditta : Azienda agricola Ditta Vivai Tozzi s.s Via Ponte S. Antonio S. Tammaro (CE)
- Ing. Ferdinando Materazzo Responsabile dell'Area tecnica Urbanistica e L.L.P.P. del Comune di Casaluce
- Avv. Ludovico Di Martino Responsabile della Polizia Municipale di Casaluce

per le attività consequenziali di specifica competenza.

La trasmissione della presente ordinanza all' Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Caserta

Casaluce



IL SINDACO
Ing. Nazario PAGANO



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

Ordinanza Nr. 012 del 03.03.2016

ORDINANZA DI T.S.O. IN REGIME DI DEGENZA OSPEDALIERA

IL SINDACO

- Vista la proposta della Dott. D'Aniello Mario in servizio presso servizio 118/ASL CE, postazione di San Cipriano di Aversa (CE), in data 03.03.2016 di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, il Sig. Colella Umberto nato a S. Maria C.V. il 21.10.1991 e residente in Casaluce (CE) alla via Veneto n. 11 in quanto affetto da psicosi paranoidea, con agitazione psicomotoria;
- Rilevato dalla stessa proposta che, come previsto nell'art. 34/4° c. della L. 23.12.1978 n. 833; è persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
- Considerato che detta proposta è stata convalidata in data 03.03.2016 da medico della struttura sanitaria pubblica, dott. Cozzolino Pasquale in servizio presso ASL CE – Dipartimento di salute mentale UOSM 17/18, il quale ha altresì proposto il luogo di ricovero;
- Ritenuto pertanto di dover disporre l'immediato ricovero ospedaliero dell'infermo;
- Vista la L. 23.dicembre 1978 n. 833;


ORDINA

- 1) L'immediato ricovero dell'infermo di mente Sig. **Colella Umberto** nato il 21.10.1991 a S. Maria C.V. (CE) e residente in Casaluce (CE) alla via Veneto n. 11, presso l'ASL CE - il Dipartimento di salute mentale dell'Ospedale di Aversa P.O. Moscati, per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;
- 2) Che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35/1° c. della L. 23 dicembre 1978, nr. 833 corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, sia immediatamente notificata al Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli Nord per l'eventuale convalida entro le 48 ore, ai sensi degli artt. 3 L. n. 180 del 1978 e 35 L. n. 833 del 1978.
- 3) Che il presente provvedimento sia comunicato all'ASL CE/2 di Aversa perché vi dia esecuzione con il proprio personale insieme alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia perché collaborino, per quanto di competenza alla sua esecuzione.

La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse, può, ai sensi degli artt. 5 L. n. 180 del 1978 e 35 L. n. 833 del 1978, proporre al Tribunale di Napoli NORD ricorso contro il presente provvedimento, convalidato dal Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Aversa Nord; inoltre, ai sensi dell'art. 4 L. n. 180 del 1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento con il quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.

Istruttore di vigilanza

Roberto MOCCIA



IL SINDACO

COMUNE DI CASALUCE
(Provincia di Caserta)

COMUNE DI CASALUCE
Provincia di Caserta

- 8 MAR 2016

Ordinanza n° 14 del 08-03-2016

IL SINDACO

Prot. N. 2434

VISTO il verbale di ispezione dell' A.S.L. -Regione Campania Distretto n. 18 AMBITO 01 U.O.P.C. di Gricignano d'Aversa dal quale si rileva che a seguito di sopralluogo effettuato in data 19 febbraio 2016 in Via Dante n. 39 nella proprietà del Sig. Rega Nicola nato a S..Maria C.Vetere. (Ce) il 08-08-1990 sono state rilevate situazioni che possono creare pericolo ed inconvenienti di carattere igienico-sanitario; come pervenuto con nota della P.M. di Casaluce del 22-02-2016 prot. P.M. n. 1791/.

PRESO ATTO che dal verbale pervenuto trattasi presumibilmente di materiale di M.C.A. (cemento - amianto) consistenti in una canna fumaria sul tetto di copertura di proprietà del Sig. Rega Nicola con presunto rischio di rilascio fibre di , con potenziale pericolo per persone.

ATTESA che detta nota indica come indispensabile, l'emissione, da parte del Sindaco di opportuni provvedimenti amministrativi di competenza che nello specifico obbliga la proprietà ad una verifica tecnica sulle condizioni dei materiali ed a un successivo intervento, qualora necessario di bonifica , rimozione e smaltimento di coperture in MCA ed altro;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, necessario ordinare l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica della coperture e manufatti in cemento amianto ubicate nella proprietà del Sig. Rega Nicola nato a S..Maria C.Vetere. (Ce) il 08-08-1990 e residente al Via Dante n. 39 in Casaluce che dovrà a sua cura e spese entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza incaricare preventivamente Tecnici abilitati alla valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi a d eseguirsi , una ditta che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei manufatti in cemento amianto presentando all'Ufficio Tecnico Comunale la relativa documentazione.

CONSIDERATO inoltre che la parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. , impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione e di controllo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati .

CONSIDERATO che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'Art 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

VISTA la l.257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

VISTO il D.M. 06.09.1994;

VISTO il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

VISTO il D.M. 06.09.1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

VISTO l' artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 26

ORDINA

al Sig. Rega Nicola nato a S..Maria C.Vetere. (Ce) il 08-08-1990 e residente alla Via Dante n. 39 in Casaluce a riguardo della sua proprietà sita alla Via Dante n. 39 in Casaluce di provvedere immediatamente dalla notifica della presente ordinanza a:

1. a proprie cure e spese entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza ad incaricare preventivamente Tecnici abilitati della valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi a d eseguirsi ed provvedere allo affidamento ad una ditta avente i requisiti di legge della rimozione e lo smaltimento dei manufatti in cemento amianto presentando all'Ufficio Tecnico Comunale la relativa documentazione.

2. a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica , rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento amianto della copertura della scala come individuate dal verbale dell'ASL citato in premessa con le modalità previste dalle normative vigenti , entro 30 gg. dalla autorizzazione da parte della ASL competente per territorio.;
 3. a comunicare a questo Comune il piano di lavoro , la ditta esecutrice ed il tecnico responsabile e le relative documentazioni ;
 4. a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1. e 2. , apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte dei Tecnici abilitati, ed attestazione della avvenuta la bonifica e smaltimento dei manufatti in cemento amianto di cui in oggetto con le relative certificazioni di legge ;
- a consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

che l'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Casaluce e l'Ufficio ASL competente, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza, , una copia della quale verrà inviata, dopo la notifica, a:

- *Polizia Municipale del Comune di Casaluce*
- *Stazione dei Carabinieri di Teverola per competenza territoriale*
- *A.S.L. -Regione Campania Distretto n. 18 AMBITO 01 U.O.P.C. di Gricignano d'Aversa via B. Craxi P.co Mirabella Edificio 2 .*
- *Ufficio Tecnico del Casaluce;*
- che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
- che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.
- Che la Polizia Municipale e ' incaricata della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

-Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento.

-Che i lavori ordinati, qualora non venissero eseguiti entro i termini su indicati, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo art. 255 del D.lgs. n.152/06.


Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 è consentito presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale Della Campania , o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo. e manda a notificare a: Sig. Rega Nicola nato a S..Maria C.Vetere. (Ce) il 08-08-1990 e residente alla Via Dante n. 39 in Casaluce

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Ferdinando Materazzo al quale si potrà rivolgersi per qualsiasi informazione .

Ai sensi dell'art.13 comma 1 D.Lgs 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali in procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che : le finalità cui sono destinati i dati trattati ineriscono provvedimento contingibile e urgente art.50 e 54 Dlgs 267/2000 a tutela della salute pubblica;le modalità di trattamento,ivi compresa la pubblicità,consiste nella gestione dei dati finalizzati all'esecuzione del provvedimento a tutela della salute pubblica ai sensi della normativa vigente

Dalla residenza Municipale II,

IL SINDACO
Ing. Nazario PAGANO



COMUNE DI CASALUCE
(Provincia di Caserta)

COMUNE DI CASALUCE

Provincia di Caserta

11 MAR 2016

Prot. N. 2582

Ordinanza n° 15 del

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 29 febbraio 2016 in Via Chiesa n. 07 nella proprietà del Sig. Massimo Nicola _nato a Casaluce. (Ce) il 24-05-1934 e residente alla via Chiesa n. 7 , sono state rilevate situazioni che possono creare pericolo ed inconvenienti di carattere igienico-sanitario; come nota della P.M. di Casaluce N° 149 / 2016 pervenuta in data del 07-03-2016 prot. 2354

PRESO ATTO che dal sopralluogo e dalla nota pervenuta trattasi presumibilmente di materiale di M.C.A. (Eternit -amianto) del tetto di copertura di proprietà del Sig. Massimo Nicola _con presunto rischio di rilascio fibre di , con potenziale pericolo per persone.

ATTESA che detta nota indica come indispensabile, l'emissione, da parte del Sindaco di opportuni provvedimenti amministrativi di competenza che nello specifico obbliga la proprietà ad una verifica tecnica sulle condizioni dei materiali ed a un successivo intervento, qualora necessario di bonifica , rimozione e smaltimento di coperture in MCA -amianto ed altro;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, necessario ordinare l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica della coperture e manufatti in cemento amianto di altri materiali che possono determinare pericolo della pubblica incolumità e danni a persone e cose , ubicate nella proprietà del Sig. Massimo Nicola _nato a Casaluce. (Ce) il 24-05-1934 e residente alla via Chiesa n. 7 in Casaluce che dovrà a sua cura e spese entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza incaricare preventivamente Tecnici abilitati alla valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi a d eseguirsi , una ditta che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei manufatti in cemento amianto presentando all'Ufficio Tecnico Comunale la relativa documentazione.

CONSIDERATO inoltre che la parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. , impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione e di controllo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati .

CONSIDERATO che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'Art 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

VISTA la l.257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

VISTO il D.M. 06.09.1994;

VISTO il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

VISTO il D.M. 06.09.1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

VISTO l' artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 26

ORDINA

al Sig. Massimo Nicola _nato a Casaluce. (Ce) il 24-05-1934 e residente alla via Chiesa n. 7 a riguardo della sua proprietà sita alla Via Dante n. 39 in Casaluce di provvedere immediatamente dalla notifica della presente ordinanza a:

1. a proprie cure e spese entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza ad incaricare preventivamente Tecnici abilitati della valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi a d eseguirsi ed provvedere allo affidamento ad una ditta avente i requisiti di legge della rimozione e lo smaltimento dei manufatti in cemento amianto presentando all'Ufficio Tecnico Comunale la relativa documentazione.

2. a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica , rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento amianto della copertura della scala come individuate dal verbale dell'ASL citato in premessa con le modalità previste dalle normative vigenti , entro 30 gg. dalla autorizzazione da parte della ASL competente per territorio;
 3. a comunicare a questo Comune il piano di lavoro , la ditta esecutrice ed il tecnico responsabile e le relative documentazioni ;
 4. a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1. e 2. , apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte dei Tecnici abilitati, ed attestazione della avvenuta la bonifica e smaltimento dei manufatti in cemento amianto di cui in oggetto con le relative certificazioni di legge ;
 5. a provvedere a rimuovere ogni altro pericolo per la pubblica incolumita' e danni a persone e cose connesse alla sua proprietà' .
- a consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

che l'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Casaluce e l'Ufficio ASL competente, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza, , una copia della quale verrà inviata, dopo la notifica, a:

- *Polizia Municipale del Comune di Casaluce*
- *Stazione dei Carabinieri di Teverola per competenza territoriale*
- *A.S.L. -Regione Campania Distretto n. 18 AMBITO 01 U.O.P.C. di Gricignano d'Aversa via B. Craxi P.co Mirabella Edificio 2 .*
- *Ufficio Tecnico del Casaluce;*
- che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
- che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.
- Che la Polizia Municipale e ' incaricata della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

-Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento.

-Che i lavori ordinati, qualora non venissero eseguiti entro i termini su indicati, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo art. 255 del D.lgs. n.152/06.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 è consentito presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale Della Campania , o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo. e manda a notificare a: Sig. Massimo Nicola _nato a Casaluce. (Ce) il 24-05-1934 e residente alla via Chiesa n. 7

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Ferdinando Materazzo al quale si potrà rivolgersi per qualsiasi informazione .

Ai sensi dell'art.13 comma 1 D.Lgs 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali in procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che : le finalità cui sono destinati i dati trattati ineriscono provvedimento contingibile e urgente art.50 e 54 Dlgs 267/2000 a tutela della salute pubblica;le modalità di trattamento,ivi compresa la pubblicità,consiste nella gestione dei dati finalizzati all'esecuzione del provvedimento a tutela della salute pubblica ai sensi della normativa vigente

Dalla residenza Municipale li,

IL SINDACO
Ing. Nazzaro PAGANO



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Ordinanza n°// 23

Prot. n° 5593 DEL 23.05.2016

Oggetto: **Divieto di introduzione di fiori freschi e corone all'interno del Cimitero comunale dal 01 giugno 2016 al 31 agosto 2016**

IL SINDACO

Considerato:

Che durante i mesi estivi, con l'innalzarsi della temperatura, è necessario porre in essere provvedimenti tesi a prevenire ogni possibile problema di natura igienico-sanitaria;

Che allo scopo, si rende opportuno vietare di ornare i loculi e le cappelle di famiglia del Cimitero Comunale con fiori freschi e di introdurre corone e fiori freschi all'interno del Cimitero Comunale stesso a causa la rapida decomposizione degli stessi determinata dal caldo intenso;

Visto il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 282/90;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO INTRODURRE CORONE E FIORI FRESCHI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE E ORNARE LOCULI E CAPPELLE DI FAMIGLIA CON FIORI FRESCHI DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016.

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza e di irrogare le eventuali sanzioni secondo le modalità previste dalla Legge.

Copia della Stessa viene, altresì, inviata al Custode cimiteriale alla Stazione Carabinieri di Teverola all'ASL CE/2, quanto di competenza.

Dalla residenza comunale, lì 23 maggio 2016

IL SINDACO
ING. PAGANO NAZARO



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI CASALUCE

Provincia di Caserta

23 MAG 2016

Prot. N. 5639

Ordinanza Nr. 024 del 23.05.2016

ORDINANZA DI T.S.O. IN REGIME DI DEGENZA OSPEDALIERA

IL SINDACO

- Vista la proposta della Dott. Carotenuto Alessandro in servizio presso CSM Aversa (CE), in data 23.05.2016 di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, il Sig. Fusco Gaetano nato a Caserta il 13.09.1976 e residente in Teverola (CE) alla via Provinciale Teverola-Casaluce IV trav. n. 07 in quanto affetto da agitazione psicomotoria;
- Considerato che il sig. Fusco Gaetano trovavasi in Casaluce alla via Chiesa n° 3, presso l'abitazione del genitore Fusco Gennaro;
- Rilevato dalla stessa proposta che, come previsto nell'art. 34/4° c. della L. 23.12.1978 n. 833; è persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
- Considerato che detta proposta è stata convalidata in data 23.03.2016 da medico della struttura sanitaria pubblica, dott.ssa Chiacchio Anna in servizio presso ASL CE - Dipartimento di salute mentale SPDC Aversa, la quale ha altresì proposto il luogo di ricovero;
- Ritenuto pertanto di dover disporre l'immediato ricovero ospedaliero dell'infermo;
- Vista la L. 23.dicembre 1978 n. 833;

ORDINA

- 1) L'immediato ricovero dell'infermo di mente Sig. Fusco Gaetano nato il 13.09.1976 a Caserta (CE) e residente in Teverola (CE) alla via Provinciale Teverola-Casaluce IV trav n. 07, presso l'ASL CE - Dipartimento di salute mentale dell'Ospedale di Aversa P.O. Moscato, per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;
- 2) Che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35/1° c. della L. 23 dicembre 1978, nr. 833 corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, sia immediatamente notificata al Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli Nord per l'eventuale convalida entro le 48 ore, ai sensi degli artt. 3 L. n. 180 del 1978 e 35 L. n. 833 del 1978.
- 3) Che il presente provvedimento sia notificato all'ASL CE/2 di Aversa perché vi dia esecuzione con il proprio personale insieme alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia perché collaborino, per quanto di competenza alla sua esecuzione.

La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse, può, ai sensi degli artt. 5 L. n. 180 del 1978 e 35 L. n. 833 del 1978, proporre al Tribunale di Napoli NORD ricorso contro il presente provvedimento, convalidato dal Sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Aversa Nord; inoltre, ai sensi dell'art. 4 L. n. 180 del 1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento con il quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.

Infruttore di vigilanza
Rodolfo M...




IL SINDACO
Ing. Nazario PAGANO


COMUNE DI CASALUCE
(Provincia di Caserta)

COMUNE DI CASALUCE
Provincia di Caserta

- 6 GIU 2016

Prot. N.

6182

Ordinanza n° 21 del 06/06/2016

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 27 Aprile 2016 in Via Ferdinando Comella n. 12 nella proprietà del Sig. Di Martino Luigi fu Salvatore nato a Casaluce. (Ce) il 13-01-1946 e residente alla via Nerva n. 8 in Formia (Lt) , sono state rilevate situazioni che possono creare pericolo ed inconvenienti di carattere igienico-sanitario; come nota della P.M. di Casaluce N° 354 / 2016 acquisita al protocollo in data del 30-05-2016 prot. 5892

PRESO ATTO che dal sopralluogo e dalla nota pervenuta trattasi presumibilmente di materiale di M.C.A. (Eternit lastre di cemento -amianto) del tetto di copertura di proprietà del Sig. Di Martino Luigi fu Salvatore e depositate nel cortile condominiale comune con presunto rischio di rilascio fibre di , con potenziale pericolo per persone.

ATTESA che detta nota indica come indispensabile, l'emissione, da parte del Sindaco di opportuni provvedimenti amministrativi di competenza che nello specifico obbliga la proprietà ad una verifica tecnica sulle condizioni dei materiali ed a un successivo intervento, qualora necessario di bonifica , rimozione e smaltimento di coperture in MCA -cemento - amianto ed altro;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, necessario ordinare l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica della coperture e manufatti in cemento amianto di altri materiali che possono determinare pericolo della pubblica incolumità e danni a persone e cose , provenienti dalla proprietà del Sig. Di Martino Luigi fu Salvatore nato a Casaluce. (Ce) il 13-01-1946 e residente alla via Nerva n. 8 in Formia (Lt) che dovrà a sua cura e spese entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza incaricare preventivamente Tecnici abilitati alla valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi a d eseguirsi , una ditta che provveda alla rimozione ed allo smaltimento del manufatti in cemento amianto presentando all'Ufficio Tecnico Comunale la relativa documentazione.

CONSIDERATO inoltre che la parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. , impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di gestione e di controllo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati .

CONSIDERATO che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'Art 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

VISTA la l.257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

VISTO il D.M. 06.09.1994;

VISTO il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

VISTO il D.M. 06.09.1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

VISTO l' artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 26

ORDINA

al Sig. Di Martino Luigi fu Salvatore nato a Casaluce. (Ce) il 13-01-1946 e residente alla via Nerva n. 8 in Formia (Lt) a riguardo della sua proprietà sita alla Via Ferdinando Comella n. 12 ed interessante l'area comune allo stesso civico , di provvedere immediatamente dalla notifica della presente ordinanza a:

1. a proprie cure e spese entro 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente ordinanza ad incaricare preventivamente Tecnici abilitati della valutazione sulla natura dei materiali e sugli interventi a d eseguirsi ed provvedere allo affidamento ad una ditta avente i requisiti di legge della rimozione e lo smaltimento dei manufatti in cemento amianto presentando all'Ufficio Tecnico Comunale la relativa documentazione.

2. a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica , rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento amianto della copertura della scala come individuate dal verbale dell'ASL citato in premessa con le modalità previste dalle normative vigenti , entro 30 gg. dalla autorizzazione da parte della ASL competente per territorio.;
 3. a comunicare a questo Comune il piano di lavoro , la ditta esecutrice ed il tecnico responsabile e le relative documentazioni ;
 4. a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1. e 2. , apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte dei Tecnici abilitati, ed attestazione della avvenuta la bonifica e smaltimento dei manufatti in cemento amianto di cui in oggetto con le relative certificazioni di legge ;
 5. a provvedere a rimuovere ogni altro pericolo per la pubblica incolumita' e danni a persone e cose connesse alla sua proprieta' .
- a consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

che l'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Casaluce e l'Ufficio ASL competente, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza, , una copia della quale verrà inviata, dopo la notifica, a:

- Polizia Municipale del Comune di Casaluce
- Stazione dei Carabinieri di Teverola per competenza territoriale
- A.S.L. - Regione Campania Distretto n. 18 AMBITO 01 U.O.P.C. di Gricignano d'Aversa via B. Craxi P.co Mirabella Edificio 2 .
- Ufficio Tecnico del Casaluce;
- che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite come previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
- che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.
- Che la Polizia Municipale e ' Incaricata della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

-Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento.

-Che i lavori ordinati, qualora non venissero eseguiti entro i termini su indicati, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo art. 255 del D.lgs. n.152/06.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 è consentito presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale Della Campania , o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo. e manda a notificare a: Sig. Di Martino Luigi fu Salvatore nato a Casaluce. (Ce) il 13-01-1946 e residente alla via Nerva n. 8 in Formia (Lt)

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Ferdinando Materazzo al quale si potrà rivolgersi per qualsiasi informazione .


Ai sensi dell'art.13 comma 1 D.Lgs 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali in procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che : le finalità cui sono destinati i dati trattati ineriscono provvedimento contingibile e urgente art.50 e 54 Digs 267/2000 a tutela della salute pubblica;le modalità di trattamento, ivicompresa la pubblicità, consiste nella gestione dei dati finalizzati all'esecuzione del provvedimento a tutela della salute pubblica ai sensi della normativa vigente

COMUNE DI CASALUCE (CE)

Dalla residenza municipale il notificatore ho notificato
 nel giorno 06/06/2016 il presente avviso
 al Sig. COLOANNO
 consegnandone copia conforme delle mani
 di RUBICONDO

Il Messo Notificatore

IL SINDACO
 Ing. Nazzaro PAGANO





COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI CASALUCE

Provincia di Caserta

7 LUG 2016

Prot N. 7709

Ordinanza n° 32 del 07.07.2016

IL SINDACO

Premesso Che a seguito di apposito sopralluogo l'area individuata nel foglio 8 Particelle 295 e 292 sul Territorio del Comune di Casaluce (angolo: Via E. De Amicis e Via Piro Consortile) di proprietà del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caserta, si presenta in precarie condizioni, con presenza di erbacce, vegetazione varia incolta ed infestante, con vari depositi di rifiuti misti e risulta priva di protezione e delimitazione esterna consentendo anche l'accesso dall'esterno.

- Che quanto accertato di fatto determina un pericolo per l'aspetto igienico - sanitario per la cittadinanza, anche per la presenza in zona adiacente e limitrofa di edifici abitati.

RILEVATO che l'art. 50 dal d.lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) (competenze del sindaco e della provincia), comma 5, stabilisce che "(...) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)", mentre l'art. 54 (attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), dispone che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica".

- Che dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al sindaco, trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

CONSTATATO che la situazione creatasi presenta sicuramente il requisito dell'urgenza e contingibilità ad evitare grossi danni all'ambiente e alla salute della popolazione.



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINA

A: ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t. - viale Enrico Mattei, 36, 81100 Caserta (Fax 0823 327044 Email info@asicaserta.it PEC asi.caserta@pec.it), a provvedere, immediatamente, alla rimozione della erbacce, vegetazione varia incolta ed infestante ed eventuale bonifica dell'area individuata nel foglio 8 Particelle 295 e 292 sul Territorio del Comune di Casaluce (angolo: Via E. De Amicis e Via Piro Consortile) di proprietà dell'ASI di Caserta, nonché alla recinzione di detto fondo, al fine di evitare il deposito di rifiuti di ogni genere.

DISPONE

la notifica di copia della presente all' **ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., viale Enrico Mattei, 36, 81100 Caserta** a mezzo invio Posta Certificata: PEC asi.caserta@pec.it); al Sig. Prefetto di Caserta; alla Polizia Locale di Casaluce; alla Stazione Carabinieri di Teverola.

La mancata ottemperanza alla present ordinanza, sarà perseguita a norma di legge.

AVVERTE

Contro il presente atto è possibile ricorrere al TAR Campania Napoli, nei modi e termini di legge.



IL SINDACO
Ing. Nazario PAGANO



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. 8793
del 01/08/2016

ORDINANZA N. 35

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 26 del 10 maggio 2010, prot. n. 6172;

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTA la nota redatta a seguito di sopralluogo da parte della P.L.;

VISTI gli artt. 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

VISTO l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

Al sig **DI MATTEO FRANCESCO** nato a Casaluce (CE) il 28.06.1951 ivi residente alla via Piro n. 52, di provvedere alle seguenti opere a tutela del terreno sito al prolungamento di Corso Vitt. Emanuele fino al tratto lato sx di via Brodolini al catasto foglio 8 p.la 5374 sub;

1) Tagliare le spine rampicanti radicate sul proprio fondo e la rimanente vegetazione spontanea, che si protendono sul marciapiede a confine stradale, ovvero che restringono o ostruiscono del tutto il passaggio dei pedoni.

2) Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità del marciapiede confinante con il proprio fondo.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
2. notificata al proprietario del terreno interessato.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a decorrere dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene anche trasmessa: alla Prefettura di Caserta, alla Stazione dei Carabinieri di Casaluze - Teverola.


IL SINDACO
Ing. Pagano Nazzaro

Avvertenze (ordinanza n. 26 del 10 maggio 2010, prot. n. 6172)

1. Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione pari € 166,66 con la riserva da parte dell'amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;
2. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre i **10 giorni dalla notifica** del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica



COMUNE DI CASALUCE
(Provincia di Caserta)

ORDINANZA N° 36

Prot n° 9201 del 17-08-2016

Oggetto: Ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare di Piazza Statuto per il giorno 21 Agosto 2016 dalle ore 19,00 alle ore 24.00.

IL SINDACO

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi l'incentivazione della socializzazione e il confronto dei cittadini di Casaluce su argomenti culturali, ricreativi e sociali, cercando di incentivare ed invogliare l'associazionismo sportivo e culturale tra i giovani e le persone più adulte, tra cui rientra la richiesta prodotta dal Sig. Walter Pasotto nato a Santa Maria C.V. il 27.09.1995 e residente in Casaluce (CE) alla Via Rosano n. 10 (Prot. Gen. N. 7878 dell'11.07.2016), quale organizzatore dell'evento "Miss e Mister Casaluce 2^a edizione", da tenersi in Piazza Statuto Domenica 21 Agosto 2016 dalle ore 20,00 alle ore 24,00;

VISTO che detta manifestazione interessa particolarmente Piazza Statuto, per cui si rende opportuno, a tutela della pubblica e privata incolumità degli spettatori e dei partecipanti, provvedere alla chiusura della stessa dall'incrocio con via Provinciale fino all'incrocio con via G. Marconi dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 21 Agosto 2016;

VISTI gli artt. 5,6,7, e 37 del vigente C.d.s., approvato con Decreto Lgs.vo del 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

Fermo restando l'obbligo di osservare tutti gli altri divieti e limitazioni imposti con precedenti provvedimenti;

ORDINA

Limitatamente al giorno 21 Agosto 2016 dalle ore 19,00 alle ore 24,00, la chiusura al traffico veicolare di Piazza Statuto e precisamente dall'incrocio con via Provinciale/ via Circumvallazione fino all'incrocio con via G. Marconi, consentendo l'accesso ai soli residenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della predetta manifestazione e il senso unico di via G. Marconi con entrata dall'incrocio con Corso V. Emanuele.

L'Organizzazione avrà cura di provvedere al posizionamento delle eventuali transenne ed al loro presidio a mezzo di idoneo personale, che in ogni caso dovrà agire secondo coordinamento da parte del Comando di Polizia Municipale.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica, ove occorra, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La validità del presente provvedimento è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

Dalla Residenza Municipale, li 17 Agosto 2016

IL SINDACO
Ing. Nazzaro Pagano



COMUNE DI CASALUCE
(Provincia di Caserta)

ORDINANZA N° 37

Prot n° 9278 del 24.08.2016

Oggetto: Ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare di Via De Amicis per i giorni 26 e 27 Agosto 2016 dalle ore 18,00 alle ore 24.00.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 42 del'01.10.1996, relativa all'entrata in vigore della segnaletica stradale, con decorrenza 10.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE altresì le precedenti Ordinanze n. 59 del 23.06.2008 e n. 63 del 10.07.2008;

VISTA la richiesta prodotta dalla Signora Zenna Domenica, nata a Santa Maria C.V. il 23.06.1989 (Prot. Gen. N. 5592 del 23.05.2016), quale presidente p.t. del club "4 Vie" ed organizzatrice dell'evento spettacolo, da tenersi alla via De Amicis per i giorni 26 e 27 Agosto 2016 dalle ore 20,00 alle ore 24,00;

VISTO che detta manifestazione interessa particolarmente via De Amicis, per cui si rende opportuno, a tutela della pubblica e privata incolumità degli spettatori e dei partecipanti, provvedere alla chiusura temporanea consentendo la deviazione del traffico veicolare proveniente da via Chiesa per via Monte e traverse; rendendosi inoltre necessario deviare il traffico veicolare proveniente dal prolungamento di via De Amicis per via Comella a partire dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e limitatamente ai giorni 26 e 27 Agosto 2016;

VISTI gli artt. 5,6,7, e 37 del vigente C.d.s., approvato con Decreto Lgs.vo del 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

Fermo restando l'obbligo di osservare tutti gli altri divieti e limitazioni imposti con precedenti provvedimenti;

ORDINA

La chiusura temporanea delle sotto elencate strade per i giorni 26 e 27 agosto 2016 dalle ore 18.30 alle ore 24.00:

Via E. De Amicis incrocio con Via Chiesa - Via Monte;

Via E. De Amicis incrocio con Via Michele Comella, consentendo l'accesso ai soli residenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della predetta manifestazione.

L'Organizzazione avrà cura di provvedere al posizionamento delle transenne ed al loro presidio a mezzo di idoneo personale, che dovrà agire secondo disposizioni del Comando di P.M.. La Polizia Municipale e la Forza Pubblica, ove occorra, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La validità della presente è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

Dalla Residenza Municipale, lì 23 Agosto 2016

IL SINDACO
Ing. Nazzaro Pagano



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Ordinanza n° 47 del 25-10-2016

IL SINDACO

Premesso Che a seguito di apposito sopralluogo l'area individuata nel foglio 8, Particelle 695, 694, 693 e 692 sul Territorio del Comune di Casaluce (angolo: Via E. De Amicis e Via Piro Consortile) di proprietà del *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI)* di Caserta, si presenta in precarie condizioni, con presenza di erbacce, vegetazione varia incolta ed infestante, con vari depositi di rifiuti misti e risulta priva di protezione e delimitazione esterna consentendo anche l'accesso dall'esterno.

- Che quanto accertato di fatto determina un pericolo per l'aspetto igienico-sanitario per la cittadinanza, anche per la presenza in zona adiacente e limitrofa di edifici abitati.

RILEVATO che l'art. 50 dal d.lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) (competenze del sindaco e della provincia), comma 5, stabilisce che "(...) *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)*", mentre l'art. 54 (attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), dispone che "*il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica*".

- Che dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al sindaco, trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

CONSTATATO che la situazione creatasi presenta sicuramente il requisito dell'urgenza e contingibilità ad evitare grossi danni all'ambiente e alla salute della popolazione.



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

DATO ATTO che è stata emessa ordinanza Sindacale n. 32 del 07/7/2016, prot. n. 7709, che riporta estremi catastali errati, per cui deve essere revocata;

ORDINA

A: ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t. - viale Enrico Mattei, 36, 81100 Caserta (Fax 0823 327044 Email info@asicaserta.it PEC asi.caserta@pec.it) , a provvedere, immediatamente, alla rimozione della erbacce, vegetazione varia incolta ed infestante ed eventuale bonifica dell'area individuata nel foglio 8 Particelle 295 e 292 sul Territorio del Comune di Casaluce (angolo: Via E. De Amicis e Via Piro Consortile) di proprietà dell'ASI di Caserta, nonché alla recinzione di detto fondo, al fine di evitare il deposito di rifiuti di ogni genere.

REVOCA

l'ordinanza Sindacale n. 32 del 07/7/2016, prot. n. 7709, che riporta estremi catastali errati

DISPONE

la notifica di copia della presente all' ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., viale Enrico Mattei, 36, 81100 Caserta a mezzo invio Posta Certificata: PEC asi.caserta@pec.it); al Sig. Prefetto di Caserta; alla Polizia Locale di Casaluce; alla Stazione Carabinieri di Teverola.

La mancata ottemperanza alla presente ordinanza, sarà perseguita a norma di legge.

AVVERTE

Contro il presente atto è possibile ricorrere al TAR Campania Napoli, nei modi e termini di legge.



IL SINDACO
Ing. Nazario PAVANO



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Ordinanza n° 47 del 25/10/2016 prot. n. 11845

IL SINDACO

Premesso Che a seguito di apposito sopralluogo l'area individuata nel foglio 8, Particelle 695, 694, 693 e 692 sul Territorio del Comune di Casaluce (angolo: Via E. De Amicis e Via Piro Consortile) di proprietà del *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI)* di Caserta, si presenta in precarie condizioni, con presenza di erbacce, vegetazione varia incolta ed infestante, con vari depositi di rifiuti misti e risulta priva di protezione e delimitazione esterna consentendo anche l'accesso dall'esterno.

- **Che** quanto accertato di fatto determina un pericolo per l'aspetto igienico – sanitario per la cittadinanza, anche per la presenza in zona adiacente e limitrofa di edifici abitati.

RILEVATO che l'art. 50 dal d.lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) (competenze del sindaco e della provincia), comma 5, stabilisce che *"(...) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)"*, mentre l'art. 54 (attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), dispone che *"il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"*.

- **Che** dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al sindaco, trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

CONSTATATO che la situazione creatasi presenta sicuramente il requisito dell'urgenza e contigibilità ad evitare grossi danni all'ambiente e alla salute della popolazione.



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

DATO ATTO che è stata emessa ordinanza Sindacale n. 32 del 07/7/2016, prot. n. 7709, che riporta estremi catastali errati, per cui deve essere revocata;

ORDINA

A: ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t. - viale Enrico Mattei, 36, 81100 Caserta (Fax 0823 327044 Email info@asicaserta.it PEC asi.caserta@pec.it) , a provvedere, immediatamente, alla rimozione della erbacce, vegetazione varia incolta ed infestante ed eventuale bonifica dell'area individuata nel foglio 8, Particelle 695, 694, 693 e 692 sul Territorio del Comune di Casaluce (angolo: Via E. De Amicis e Via Piro Consortile) di proprietà dell'ASI di Caserta, nonché alla recinzione di detto fondo, al fine di evitare il deposito di rifiuti di ogni genere.

REVOCA

l'ordinanza Sindacale n. 32 del 07/7/2016, prot. n. 7709, che riporta estremi catastali errati

DISPONE

la notifica di copia della presente all' ASI – Consorzio Area Sviluppo Industriale Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., viale Enrico Mattei, 36, 81100 Caserta a mezzo invio Posta Certificata: PEC asi.caserta@pec.it); al Sig. Prefetto di Caserta; alla Polizia Locale di Casaluce; alla Stazione Carabinieri di Teverola.

La mancata ottemperanza alla presente ordinanza, sarà perseguita a norma di legge.

AVVERTE

Contro il presente atto è possibile ricorrere al TAR Campania Napoli, nei modi e termini di legge.



IL SINDACO
Ing. Nazario PAGANO